

Il ruolo della Banca d'Italia

Nel sistema finanziario le banche raccolgono il risparmio e selezionano i progetti e le iniziative meritevoli di credito.

L'attività bancaria ha caratteristiche che la distinguono dall'attività delle imprese che operano in altri settori. Attraverso la raccolta di passività in parte a breve termine o a vista (depositi), immediatamente utilizzabili dalla clientela per pagare beni e servizi, le banche finanziano progetti su orizzonti temporali più lunghi, come l'acquisto di un'abitazione o lo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale, esponendosi a rischi di liquidità. Ulteriori rischi derivano dalla possibilità che una parte del denaro che le banche hanno prestato non venga restituito (rischio di credito) e dallo svolgimento di attività diverse dall'intermediazione creditizia, come ad esempio l'investimento in titoli (rischi finanziari). La perdita di fiducia da parte dei depositanti nei confronti di una banca può diffondere i suoi effetti a tutto il sistema poiché le banche sono reciprocamente collegate da rapporti di debito e di credito (rischio sistemico). Per far fronte alle fragilità strutturali e ai rischi di contagio cui sono esposte, le banche sono sottoposte a limiti e regole che aumentano la loro capacità di assorbire eventi avversi, con vincoli all'espansione del credito e degli altri attivi e con requisiti di disponibilità di capitale a fronte dei rischi¹. Le autorità di vigilanza, spesso coincidenti con le banche centrali, verificano il rispetto della regolamentazione e svolgono attività di supervisione e controllo sulle banche.

Per le stesse ragioni la vigilanza si estende, pur se in forme opportunamente adattate, ad altri soggetti: agli intermediari finanziari che, come le banche, operano nel settore della concessione del credito e assumono quindi rischi in parte analoghi; agli istituti di moneta elettronica (Imel) e agli istituti di pagamento (IP), che prestano servizi di pagamento; alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che offrono forme di impiego del risparmio alternative ai depositi bancari.

Una vigilanza efficace presuppone: (a) regole valide, chiare e tendenzialmente uniformi tra i soggetti che svolgono le stesse attività; (b) flussi informativi appropriati, controlli approfonditi (a distanza o presso gli intermediari) e il potere di effettuare interventi correttivi e di irrogare sanzioni; (c) la possibilità di attivare strumenti di intervento precoce per gestire le situazioni di difficoltà, con l'obiettivo di ridurre la probabilità e l'impatto di un'eventuale crisi sulle funzioni essenziali svolte dagli intermediari e sulla stabilità complessiva del sistema; (d) procedure per la gestione delle crisi aziendali in grado di salvaguardare la fiducia dei depositanti (cfr. il capitolo 5: *La gestione delle crisi*).

La crescente integrazione su scala internazionale dei mercati bancari e finanziari richiede il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza per formare un più ampio patrimonio informativo ed evitare la duplicazione dei controlli.

¹ La regolamentazione prudenziale si basa su tre "pilastri". Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L'intensità del coordinamento e della cooperazione è maggiore tra i paesi appartenenti all'Unione europea. Dal 4 novembre 2014 è anche attivo il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM)² per l'esercizio congiunto di compiti e poteri di vigilanza sulle banche e i gruppi bancari nell'area dell'euro. L'SSM è un sistema unitario nel quale le decisioni sui profili prudenziali più rilevanti³ sono assunte dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE); la Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale competente (National Competent Authority, NCA), partecipa al processo decisionale nell'ambito del Consiglio di vigilanza⁴ e del Comitato direttivo.

Relazioni corrette fra la clientela bancaria e finanziaria e gli intermediari accrescono la fiducia nel sistema finanziario, concorrono a prevenire i conflitti, mitigano i rischi legali e di reputazione degli operatori. La tutela dei clienti è un obiettivo della vigilanza, perseguito mediante: (a) un apparato normativo volto a rafforzare la trasparenza e la correttezza degli operatori; (b) procedure semplici, affidabili e poco costose per la composizione delle controversie; (c) una specifica attività di controllo per verificare il rispetto delle norme. Complementare all'attività di tutela è l'impegno per elevare il grado di educazione finanziaria dei cittadini, fondamentale per accedere consapevolmente al sistema.

La lotta al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del terrorismo è parte integrante dell'attività di vigilanza, in ragione della grave minaccia che questi fenomeni costituiscono per il sistema finanziario.

L'indipendenza di cui l'autorità di vigilanza deve disporre per svolgere efficacemente le sue funzioni trova un necessario contrappeso nell'impegno a rendere conto delle proprie attività in maniera trasparente (cfr. il paragrafo: *Le informazioni alla collettività* del capitolo 1).

Gli standard, le regole e i poteri di vigilanza

Gli standard globali. – Il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) definiscono, sotto l'indirizzo del G20, il quadro unitario di regole per il sistema finanziario, ispirato a principi di stabilità, adattabilità alle diverse realtà nazionali e fasi del ciclo economico, neutralità rispetto alle strategie gestionali degli intermediari. I paesi partecipanti a questi consessi adeguano i propri ordinamenti ai principi e agli standard concordati e si sottopongono a controlli periodici sulla loro applicazione. La Banca d'Italia contribuisce alla definizione degli obiettivi e ai lavori di questi organismi, con propri rappresentanti sia nei comitati decisionali sia nei gruppi tecnici.


Le regole di vigilanza. – L'attività bancaria e finanziaria e l'esercizio della vigilanza sono disciplinati da disposizioni europee e nazionali. La figura 4.1 schematizza i processi di formazione della regolamentazione bancaria e finanziaria, rilevanti anche per l'esercizio della vigilanza.

² L'SSM è basato sui regolamenti UE/2013/1024 e UE/2014/468; i suoi principi costitutivi, le modalità concrete di esercizio della vigilanza al suo interno e gli assetti organizzativi sono illustrati nella *Guida alla vigilanza bancaria* della BCE.

³ Questi profili sono individuati nell'art. 4 del regolamento UE/2013/1024.

⁴ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punti 13-15.

Figura 4.1



(1) Limitatamente ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento UE/2013/1024 istitutivo dell'SSM.

L'Unione europea (UE) recepisce gli standard globali in regolamenti, che hanno diretta applicazione negli Stati membri, o in direttive, che vanno trasfuse in disposizioni nazionali. Questo corpo unitario di regole è completato da norme tecniche direttamente applicabili, emanate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), che disciplinano i profili più complessi e tecnici delle disposizioni primarie. Questa attività normativa rafforza la convergenza tra i paesi membri limitando gli spazi di discrezionalità nazionale, per garantire condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori.

La Banca d'Italia fornisce supporto al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) nei negoziati presso il Consiglio della UE sulle proposte di direttive e di regolamenti e partecipa direttamente alle attività preparatorie e decisionali dell'EBA. La Banca offre anche il proprio contributo specialistico al Parlamento e al Governo nelle attività di aggiornamento delle disposizioni italiane in relazione alle innovazioni introdotte da norme europee e nella realizzazione dei progetti normativi nazionali.

La legislazione bancaria italiana trova il suo fondamento nell'art. 47 della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Con riguardo alla normativa primaria, i principali testi di riferimento sono il testo unico in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario, TUB) e quello sull'intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza, TUF).

Il TUB disciplina in generale le attività e i servizi bancari e finanziari, nonché la vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari, sugli intermediari finanziari, sugli Imel e

sugli IP; disciplina inoltre le misure preparatorie e di intervento precoce nelle situazioni deteriorate, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari, l'attività sanzionatoria, la tutela della clientela dei servizi bancari e finanziari. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia la supervisione sull'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

Il TUF, nel regolare la prestazione dei servizi di investimento, assegna alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) la responsabilità in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti delle SIM, dei gestori di OICR e delle banche; la Banca d'Italia è competente per gli aspetti di contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente gestione delle SIM e dei gestori di OICR.

Per gli aspetti più specifici o soggetti a una rapida evoluzione, la Banca d'Italia e la Consob, nelle materie di rispettiva competenza, emanano disposizioni secondarie. Nella fase preparatoria la proposta di regolamentazione è oggetto di un'analisi di impatto che consente di valutarne, sotto un profilo qualitativo e quantitativo, i costi e i benefici per i destinatari; è inoltre sottoposta a consultazione pubblica, al fine di acquisire dai diretti interessati osservazioni, commenti e proposte.

Figura 4.2

Autorità titolari dei poteri di vigilanza e fonte normativa (1)				
	Banche e gruppi bancari	SIM	Gestori di OICR	Intermediari finanziari
Autorizzazione all'esercizio dell'attività	SSM	CONSOB	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA
Requisiti minimi patrimoniali e di liquidità, informativa al pubblico	SSM	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA
Adeguatezza patrimoniale complessiva / organizzazione e controlli (2)	SSM	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA
Sanzioni su materie vigilate da SSM	SSM			
Profili prudenziali non armonizzati (3)	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA
Tutela della clientela (4)	BANCA D'ITALIA CONSOB	CONSOB	CONSOB	BANCA D'ITALIA CONSOB
Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (5)	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA CONSOB	BANCA D'ITALIA CONSOB	BANCA D'ITALIA
Sanzioni su profili prudenziali vigilati dalla Banca d'Italia	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA	BANCA D'ITALIA
	Norme europee direttamente applicabili	Norme italiane di recepimento di norme europee	Norme italiane	

(1) In corrispondenza delle diverse materie e categorie di intermediari è riportata l'autorità competente e, con il colore dello sfondo, la fonte della disciplina applicabile. – (2) Con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, alcuni aspetti (in particolare in materia di controlli interni) sono di competenza della Consob. – (3) Esempi di profili prudenziali non armonizzati sono l'acquisizione di partecipazioni da parte delle banche e le operazioni delle banche con parti ad esse correlate. Per le banche e i gruppi bancari la BCE esercita i poteri definiti dal regolamento UE/2013/1024 istitutivo dell'SSM. – (4) Con riferimento alla tutela della clientela la Banca d'Italia è competente sui profili di trasparenza e correttezza inerenti alle operazioni e ai servizi bancari o finanziari tra banche o intermediari finanziari e clientela. Alla Consob sono affidate competenze in relazione alla trasparenza e correttezza sui servizi e sulle attività di investimento ovvero sui prodotti finanziari aventi finalità di investimento. – (5) La Banca d'Italia e la Consob collaborano in materia di controlli anticiclaggio sulla base del quadro normativo che individua nella Banca d'Italia l'autorità di riferimento su tali profili per i soggetti vigilati operanti nel settore bancario e finanziario.

I poteri di vigilanza. – Nell’SSM i gruppi bancari e le banche individuali non appartenenti a gruppi sono classificati in significativi e meno significativi, sulla base della loro dimensione assoluta (ad es. valore dell’attivo) o relativa (rilievo nel sistema creditizio nazionale)⁵.

La Banca d’Italia, in quanto autorità competente per il nostro paese, partecipa alla supervisione sulle banche significative italiane e su quelle estere presenti in Italia ed esercita la vigilanza sulle banche meno significative italiane, sulla base di indirizzi formulati dalla BCE e dando conto alla stessa delle attività svolte.

Il quadro regolamentare della vigilanza bancaria e finanziaria in Italia e la conseguente attribuzione di poteri alle autorità competenti sono molto articolati: la figura 4.2 riassume in forma stilizzata, per le diverse materie e per categorie di intermediari, l’autorità responsabile e la natura della fonte normativa.

L’esercizio della vigilanza in Italia

La vigilanza sulle banche. – La vigilanza sulle banche italiane significative è esercitata in via diretta dalla BCE in cooperazione con la Banca d’Italia mediante i gruppi di vigilanza congiunti (Joint Supervisory Team, JST).

Ogni JST è guidato da un coordinatore della BCE, coadiuvato da un coordinatore italiano e, per i gruppi bancari con operatività transfrontaliera, da coordinatori locali delle altre NCA coinvolte. In tal modo è assicurata la condivisione delle informazioni tra tutte le autorità competenti.

La Banca d’Italia collabora attivamente all’esercizio dell’attività di vigilanza, e supporta in maniera preponderante l’attività dei JST relativi a intermediari a operatività prevalentemente nazionale.

L’Istituto è anche presente nei JST di gruppi bancari esteri e, con un grado di coinvolgimento che dipende dalla rilevanza della presenza in Italia, è responsabile di aree di vigilanza tematiche per i principali gruppi europei.

Per quanto riguarda le ispezioni sulle banche significative, la responsabilità primaria è in capo alla BCE, che si avvale del supporto delle autorità nazionali. Negli accertamenti su intermediari significativi nazionali i gruppi ispettivi sono di norma diretti e in larga parte composti da personale della Banca d’Italia. L’Istituto collabora con le strutture della BCE durante l’intero ciclo dell’attività ispettiva (pianificazione, preparazione, svolgimento e revisione).

La Banca d’Italia esercita la vigilanza diretta sulle banche italiane meno significative; la BCE supervisiona il funzionamento complessivo dell’SSM e ne garantisce la coerenza. L’intensità dell’azione di vigilanza e della cooperazione con la Banca centrale europea è graduata in base all’impatto che l’eventuale crisi di una di queste banche avrebbe sul sistema

⁵ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punto 9.

finanziario nazionale⁶. In condizioni normali la BCE è informata dalla Banca d'Italia, in via anticipata, sulla pianificazione delle attività di vigilanza e, periodicamente, sull'attività svolta, sulle misure di vigilanza adottate e sulle sanzioni applicate; nei casi più rilevanti, l'apertura di procedimenti amministrativi e l'adozione di decisioni sono comunicate preventivamente alla BCE. Lo scambio di informazioni è costante quando la situazione finanziaria di una banca meno significativa presenta un deterioramento rapido e rilevante.

Per tutte le banche la BCE adotta il provvedimento finale di autorizzazione o di revoca all'esercizio dell'attività bancaria e quello di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate nelle banche (cosiddette procedure comuni); la Banca d'Italia partecipa alla fase istruttoria e formula una proposta di decisione.

Per assicurare standard di supervisione appropriati e uniformi per tutte le banche dell'SSM, le attività di vigilanza si basano su: (a) un approccio di vigilanza consolidato, focalizzato sui rischi, proporzionale; (b) la stretta integrazione tra l'analisi a distanza e l'attività ispettiva; (c) un collegamento diretto tra la valutazione complessiva assegnata alle banche e le successive misure di vigilanza.

Per identificare l'evoluzione dei rischi attuali e prospettici delle banche, l'Istituto effettua analisi periodiche sfruttando le segnalazioni di vigilanza e informazioni pubbliche e di mercato. I risultati di questi approfondimenti contribuiscono alla pianificazione strategica delle attività di vigilanza della Banca d'Italia e dell'SSM. In questo ambito rientra anche la conduzione di esercizi di simulazione volti a verificare la capacità dei soggetti vigilati di continuare a operare in condizioni economiche e di mercato avverse (cosiddetti stress test); sulla base di queste verifiche l'Istituto valuta l'adozione di misure finalizzate a evitare o ridurre le perdite potenziali e l'insorgenza di situazioni di crisi.

L'azione di vigilanza sulle banche si articola, in via ordinaria, in controlli documentali, incontri con gli esponenti aziendali e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività svolta confluisce nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP) i cui esiti determinano le eventuali azioni da adottare.

Qualora la situazione tecnica degli intermediari manifesti segnali di rapido deterioramento vengono adottate misure specifiche quali: (a) la convocazione degli organi sociali per l'assunzione di decisioni su profili critici predeterminati; (b) la limitazione di alcune attività o della struttura territoriale; (c) la chiusura di succursali extracomunitarie e comunitarie; (d) il divieto della distribuzione degli utili o del pagamento di interessi su strumenti finanziari computabili nei fondi propri; (e) l'imposizione di limiti all'importo totale della parte variabile della remunerazione del personale di banche e imprese di investimento; (f) la richiesta di attuazione di un piano di risanamento; (g) la rimozione di componenti degli organi aziendali.

Nei casi più gravi, nei quali si ravvisino comunque concrete possibilità di risanamento, la Banca d'Italia può nominare commissari in temporaneo affiancamento agli organi aziendali o sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria.

⁶ BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, punti 85-99.

Qualora invece la crisi assuma carattere irreversibile, la banca può essere assoggettata alla procedura di risoluzione oppure essere messa in liquidazione coatta amministrativa (cfr. il capitolo 5: *La gestione delle crisi*).

La vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari. — La vigilanza che la Banca d'Italia esercita sugli intermediari finanziari non bancari (società finanziarie, IP, Imel, SIM e gestori di OICR) prevede l'esercizio di poteri di natura regolamentare, informativa, ispettiva, di intervento e sanzionatori analoghi a quelli previsti per le banche. L'attività è tuttavia graduata in funzione della complessità dei soggetti interessati e della tipologia dei rischi assunti.

La supervisione è svolta con modalità conformi agli orientamenti emanati dalle autorità europee competenti: l'EBA per SIM, IP e Imel; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) per i gestori di OICR.

Con riferimento all'attività di vigilanza sui gestori di OICR l'ambito della supervisione si estende anche ad alcuni aspetti dell'operatività degli OICR stessi (ad es. i limiti di investimento, i regolamenti di gestione, le operazioni straordinarie), al fine di assicurare un puntuale governo dei rischi assunti per conto dei sottoscrittori.

La vigilanza sull'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM). — L'Organismo incaricato di gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è stato istituito nel 2011 in attuazione delle previsioni del TUB.

La Banca d'Italia vigila sull'adeguatezza dell'organizzazione e delle procedure approntate dall'OAM per l'attuazione dei suoi fini istituzionali, valutando le principali aree di rischio mediante flussi periodici di dati e informazioni.

La tutela della clientela. — La tutela dei clienti è espressamente inclusa dal TUB tra le finalità della vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia. L'Istituto contribuisce alla definizione delle regole di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, esegue l'attività di controllo, svolge un'azione correttiva e di indirizzo verso comportamenti rispettosi della disciplina volti a innalzare la qualità delle relazioni con la clientela, esercita poteri sanzionatori e inibitori in caso di violazioni rilevanti.

All'azione svolta dalla Banca si aggiunge quella esercitata direttamente dai singoli clienti con l'attivazione degli strumenti di tutela disponibili.

In questo contesto la Banca d'Italia è impegnata a sostenere l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo indipendente per la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari; l'autorevolezza degli orientamenti assunti dall'ABF contribuisce a indirizzare le condotte degli operatori verso una maggiore correttezza sostanziale.

Attraverso gli esposti alla Banca d'Italia, i clienti possono segnalare comportamenti di banche e intermediari finanziari che ritengono irregolari o scorretti.

I diversi strumenti di tutela della clientela sono complementari e operano in una logica integrata: gli esiti dei ricorsi all'ABF e il contenuto degli esposti sono fonti informative per l'esercizio dell'attività di vigilanza e un ausilio per riscontrare aree di criticità nell'operato di singoli intermediari ovvero fragilità all'interno del sistema.

L'educazione finanziaria completa le misure di protezione e costituisce il presupposto per la corretta comprensione dei rischi e per l'adozione di scelte consapevoli da parte dei cittadini. In linea con gli orientamenti formulati dall'OCSE e ribaditi dal G20, la Banca d'Italia promuove iniziative per accrescere la cultura finanziaria e la conoscenza degli strumenti di autotutela.

Il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. — La Banca d'Italia effettua su tutti gli intermediari vigilati controlli a distanza e ispettivi al fine di verificare il rispetto della normativa e l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali in materia di antiriciclaggio⁷.

In linea con la normativa europea e con gli standard dettati dalla Financial Action Task Force (Gruppo di azione finanziaria internazionale, GAFI), definiti anche con il contributo della Banca d'Italia, l'intensità dei controlli è modulata in base a una valutazione fondata sul rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di ciascun soggetto vigilato. A questo scopo la Banca ha elaborato uno specifico modello di analisi in collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Le sanzioni. — Nel contesto dell'SSM il potere sanzionatorio per le violazioni in materia prudenziale è ripartito tra la BCE e le NCA. La BCE ha potestà sanzionatoria nei confronti delle banche significative, alle quali può imporre sanzioni di natura pecuniaria per le violazioni di atti normativi europei direttamente applicabili. Negli altri casi (sanzioni alle persone fisiche, sanzioni per violazioni di norme non direttamente applicabili e sanzioni di carattere non pecuniario) il relativo potere è attribuito alla Banca d'Italia in qualità di NCA competente, alla quale la BCE può chiedere di avviare il procedimento. La Banca d'Italia conserva la potestà sanzionatoria sulle banche meno significative, soggette in via residuale anche alle sanzioni della BCE a fronte di violazione di suoi regolamenti e decisioni nei casi in cui da questi provvedimenti discendano obblighi diretti nei confronti della BCE stessa.

Le violazioni della normativa nazionale in materie non ricomprese nelle attribuzioni dell'SSM (trasparenza delle condizioni e correttezza dei comportamenti verso la clientela, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) sono sanzionate esclusivamente dalla Banca d'Italia.

Il 1° giugno 2016, con l'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, è stato completato il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva UE/2013/36 (Capital Requirements

⁷ Le norme italiane sono contenute nel D.lgs. 109/2007 e nel D.lgs. 231/2007 (come successivamente modificati e integrati).

Directive, CRD4). Le principali novità riguardano l'introduzione di nuove misure sanzionatorie, la possibilità di sanzionare le persone giuridiche, l'innalzamento dei limiti per i provvedimenti di natura pecuniaria e la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento anche nella fase decisoria (cosiddetto contraddittorio rafforzato).

Il procedimento sanzionatorio – che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa – è avviato con la notifica della contestazione agli interessati, i quali possono presentare controdeduzioni scritte, richiedere l'accesso agli atti del procedimento e l'audizione personale. Al termine della fase istruttoria, può essere formulata al Direttorio una proposta di archiviazione o di sanzione; per le violazioni commesse dopo il 1° giugno 2016 la proposta è comunicata agli interessati che hanno partecipato all'istruttoria; a questi ultimi è riconosciuta la facoltà di trasmettere osservazioni scritte al Direttorio, cui compete l'adozione delle eventuali sanzioni con provvedimento motivato.

Nel determinare le responsabilità delle persone giuridiche e delle persone fisiche si tiene conto di ogni circostanza rilevante, inclusi la gravità e la durata della violazione, il vantaggio ottenuto e i pregiudizi arrecati, le potenziali conseguenze a livello sistemico. Rilevano inoltre la capacità finanziaria del responsabile e le precedenti violazioni eventualmente commesse, oltre all'atteggiamento di collaborazione tenuto nei confronti della Banca d'Italia. I comportamenti dei singoli (comprovato dissenso rispetto alle scelte dell'azienda o segnalazioni all'autorità di vigilanza) sono considerati per graduare le responsabilità individuali e per calibrare la sanzione.

Il coordinamento e i rapporti con le altre autorità. – La Banca d'Italia collabora con le altre autorità italiane di settore – la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) – attraverso scambi di informazioni e documenti, analisi su temi di comune interesse, coordinamento degli interventi, adozione di azioni congiunte. Modalità e finalità della collaborazione possono essere disciplinate da protocolli d'intesa e realizzarsi mediante comitati costituiti tra le autorità; la Banca partecipa, tra gli altri, al Comitato di sicurezza finanziaria, costituito presso il MEF per coordinare le attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio e ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Autorità giudiziaria prosegue in maniera intensa e costante, anche nel nuovo assetto di competenze delineato dall'SSM. In tale ambito vengono segnalati prontamente alle Procure fatti riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza che possono costituire reato e trasmesse ai magistrati inquirenti informazioni e documentazione di possibile interesse. La Magistratura si avvale inoltre di personale della Banca per le analisi tecniche connesse con le indagini penali in materia bancaria e finanziaria. Il tradizionale contributo prestato dall'Istituto all'Autorità giudiziaria ha assunto carattere di continuità con la costituzione di nuclei di dipendenti della Banca presso le Procure di Roma e di Milano. Le informazioni che la Banca riceve dall'Autorità giudiziaria, nel rispetto del segreto istruttorio, contribuiscono ad accrescere la tempestività degli interventi di vigilanza.

Le attività svolte nel 2016

Il contributo alla definizione degli standard globali e delle regole europee

I lavori presso il Comitato di Basilea in materia di standard prudenziali. – Presso il Comitato di Basilea è proseguita la revisione delle regole internazionali sul capitale che, in linea con l'indirizzo definito dal Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS), è stata orientata a non aumentare significativamente i requisiti patrimoniali complessivi in seguito al complemento delle riforme (Basilea 3).

In materia di rischio di credito, sono state concluse due consultazioni pubbliche riguardanti, rispettivamente, la metodologia standardizzata e le proposte di revisione dei modelli interni utilizzati dalle banche per la valutazione dei rischi e per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Le riforme mirano a rendere più sensibile al rischio il metodo standardizzato e a ridurre l'eccessiva variabilità degli attivi ponderati per il rischio generata dai modelli interni. È stata anche proposta una revisione delle metodologie di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte.

Con riferimento al rischio operativo, nel mese di giugno si è conclusa la seconda consultazione pubblica sulla nuova metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale proposta dal Comitato.

Nel mese di luglio si è conclusa la consultazione pubblica per l'introduzione di una misura di contenimento della leva finanziaria tra i requisiti di primo pilastro. In tale ambito è stata anche modificata la metodologia di calcolo delle esposizioni in strumenti finanziari derivati, che tiene conto dello standard introdotto dal Comitato in materia di rischio di controparte nel marzo 2014.

La Banca d'Italia ha partecipato al dibattito con l'obiettivo di definire un quadro normativo più sensibile al rischio, capace di superare i limiti evidenziati dagli standard precedenti senza determinare eccessivi aumenti di capitale regolamentare. In tale contesto è proseguito l'impegno ad assicurare parità di trattamento alle banche italiane, che hanno modelli di business tradizionali, e un adeguato riconoscimento delle specificità nazionali, anche per evitare effetti indesiderati sul credito e sull'economia.

La Banca d'Italia ha espresso il suo favore per l'approvazione dell'intero pacchetto normativo, che – oltre alle misure in materia di rischio di credito, rischio operativo e leva finanziaria – prevede anche l'introduzione di un livello minimo di requisiti di capitale per le banche che usano i modelli interni (*aggregate output floor*). L'accordo non è stato ancora raggiunto dal Comitato di Basilea per la diversità di posizioni tra le differenti giurisdizioni, in particolare sul livello dell'*aggregate output floor*.

I lavori presso la Commissione e il Consiglio della UE in materia di standard prudenziali. – In novembre la Commissione europea ha presentato al Consiglio della UE proposte di modifica al regolamento UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR) e alla direttiva UE/2013/36 (Capital Requirements Directive, CRD4), al fine

di recepire gli standard prudenziali approvati negli anni scorsi dal Comitato di Basilea tenendo peraltro conto di alcune specificità del mercato europeo.

In particolare presso la Commissione sono state discusse due proposte: una per il mantenimento della disciplina che consente un minor assorbimento patrimoniale per le esposizioni verso le piccole e medie imprese (*SME supporting factor*); un'altra volta a introdurre un trattamento di favore per le transazioni collateralizzate effettuate sul mercato interbancario.

I lavori presso l'EBA in materia di imprese di investimento. — La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori dell'EBA per la revisione del regime di vigilanza prudenziale da applicare alle imprese di investimento europee. Nel documento contenente le nuove linee guida, oggetto di consultazione pubblica nel novembre 2016, si propone in particolare che il quadro normativo delineato dalla CRR e dalla CRD4 si applichi solo alle imprese a rilevanza sistemica e che svolgono attività assimilabili a quella bancaria. Per quanto riguarda le altre SIM, il documento propone di sostituire le attuali categorie di rischio (di credito, di controparte, operativo, di mercato) con un sistema di quantificazione dei requisiti patrimoniali basato sui rischi per la clientela, per il mercato e di impresa.

I lavori presso l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA in materia di corporate governance e di tutela della clientela. — La Banca d'Italia ha partecipato all'aggiornamento degli orientamenti dell'EBA in materia di governo societario delle banche e degli orientamenti congiunti dell'EBA e dell'ESMA sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali; le consultazioni pubbliche sui due testi si sono concluse all'inizio del 2017 e la Banca è coinvolta nell'elaborazione dei documenti finali. L'Istituto ha inoltre collaborato alla definizione degli orientamenti congiunti dell'EBA, dell'ESMA e dell'EIOPA in materia di valutazione degli acquisti di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, pubblicati nel dicembre 2016.

Per quanto concerne le iniziative per la protezione della clientela coordinate dall'EBA, la Banca d'Italia ha contribuito all'elaborazione: degli orientamenti sulla remunerazione del personale di banche e operatori finanziari coinvolto nella vendita di prodotti e servizi bancari; di un documento sui rischi per la clientela connessi con l'utilizzo dei dati personali derivanti dalle nuove tecnologie informatiche; delle norme tecniche di attuazione della direttiva UE/2014/92 (Payment Accounts Directive). Ha infine concorso all'elaborazione degli orientamenti in materia di polizze per la responsabilità professionale dei prestatori di servizi di pagamento, in attuazione della direttiva UE/2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (Revised Directive on Payment Services, PSD2); la consultazione pubblica si è conclusa nel dicembre 2016 e sono in corso i lavori per la stesura finale del testo.

I lavori in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. — La Banca d'Italia ha collaborato all'elaborazione delle nuove linee guida del GAFI in materia di obblighi antiriciclaggio nel settore dei rapporti di corrispondenza e dei servizi di money transfer. In ambito europeo la Banca d'Italia partecipa ai lavori per la revisione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE/2015/849) e ha collaborato alla definizione delle linee guida dell'EBA, ESMA ed EIOPA.

I lavori presso la BCE per l'armonizzazione delle discrezionalità nazionali nell'SSM. — La Banca d'Italia ha collaborato alla definizione della *Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione* pubblicata a marzo del 2016 e della

raccomandazione BCE/2017/10 per estendere alle banche meno significative alcune scelte effettuate l'anno precedente per le banche significative, al fine di armonizzare l'esercizio delle discrezionalità presenti nella disciplina prudenziale europea.

I progetti normativi nazionali

La riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. – La riforma delle banche popolari avviata nel 2015 (DL 3/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015) è quasi del tutto attuata, con effetti positivi sulla solidità di questo settore: otto su dieci delle banche popolari interessate si sono trasformate in società per azioni entro la fine del 2016. In alcuni casi la nuova forma giuridica ha consentito gli aumenti di capitale necessari per la stabilità delle banche stesse; inoltre due fra le maggiori banche popolari hanno deliberato, in concomitanza con la trasformazione, anche la fusione societaria, creando un gruppo di dimensioni rilevanti.

A dicembre del 2016 il Consiglio di Stato ha investito la Corte costituzionale di alcune questioni di costituzionalità relative alla riforma e ha sospeso in via cautelare il termine per la trasformazione delle rimanenti due banche che non si erano ancora trasformate al momento della pronuncia (Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Bari), nonché alcune parti delle disposizioni attuative.

La Corte costituzionale ha rigettato nel merito due questioni di legittimità costituzionale su un ricorso presentato in altra sede, riconoscendo le ragioni di necessità e urgenza alla base della riforma e la congruità e la ragionevolezza della soglia di 8 miliardi fissata dalla legge.

Un'ulteriore questione sollevata dal Consiglio di Stato riguarda i limiti al rimborso delle azioni del socio che eventualmente receda a seguito della trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Questi limiti derivano dalla normativa prudenziale europea e rispondono all'esigenza di assicurare la conformità della disciplina nazionale ai requisiti per computare le azioni di queste banche come capitale di migliore qualità (*common equity tier 1*, CET1). In forza del principio di irreversibilità derivante dall'atto di trasformazione pubblicizzato nelle forme di legge, i ricorsi pendenti non mettono comunque in discussione le trasformazioni già deliberate e perfezionate.

Con riferimento alle banche di credito cooperativo (BCC), nel 2016 è stata avviata la riforma finalizzata ad accrescere l'integrazione del comparto e a favorirne il rafforzamento patrimoniale, nel rispetto dei caratteri di mutualità, localismo e solidarietà che connotano questa categoria di banche (cfr. il riquadro: *La riforma delle banche di credito cooperativo*).

LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Il settore del credito cooperativo è stato riformato dal DL 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. 49/2016. Queste norme hanno introdotto l'istituto del gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo in forma di società per azioni, dalle banche di credito cooperativo (BCC) affiliate alla capogruppo attraverso un contratto di coesione e dalle altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate

dalla capogruppo (artt. 37-bis e 37-ter del TUB; cfr. il riquadro: *La recente riforma delle banche di credito cooperativo*, in *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 1, 2016).

La Banca d'Italia ha emanato la normativa attuativa. Le nuove disposizioni, oggetto di consultazione pubblica e di un parere della Banca centrale europea complessivamente positivo, sono state pubblicate lo scorso 3 novembre; da questa data decorre il periodo di 18 mesi entro cui dovranno essere presentate le istanze di costituzione dei gruppi bancari cooperativi.

Le disposizioni disciplinano i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli e l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti. Questi poteri sono specificati nel contratto di coesione stipulato tra la capogruppo e ciascuna banca affiliata e riguardano alcune aree rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza, come ad esempio il governo societario, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo (laddove funzionali all'individuazione e all'attuazione degli indirizzi strategici e operativi), il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate.

Il contratto di coesione individua anche i presidi che assicurano il rispetto dei principi cooperativi nonché i criteri di compensazione e di adeguata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune e di composizione dei conflitti di interesse fra le componenti del gruppo.

Le BCC del gruppo aderiscono a un accordo di garanzia, che prevede un obbligo di garanzia reciproca con efficacia esterna verso i creditori delle banche aderenti e stabilisce meccanismi di sostegno finanziario infragruppo per garantire la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e per evitare l'assoggettamento a procedure di risoluzione.

Le disposizioni disciplinano infine il procedimento di costituzione del gruppo bancario cooperativo, indicando i requisiti che formeranno oggetto di accertamento sull'istanza presentata dalla banca che intende assumere il ruolo di capogruppo.

L'appartenenza a un gruppo è condizione per ottenere o mantenere l'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria in forma di BCC. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, le BCC aderiranno a due gruppi cooperativi nazionali (guidati rispettivamente da ICCREA e da Cassa Centrale Banca) e a un gruppo cooperativo operante nella Provincia di Bolzano (guidato da Cassa Centrale Raiffeisen).

Nel mese di novembre una BCC con patrimonio netto superiore ai 200 milioni di euro al 31 dicembre 2015 è stata autorizzata al conferimento della propria azienda bancaria a una società per azioni.

La raccolta del risparmio non bancaria. — A seguito di un processo di consultazione che ha visto un'ampia partecipazione degli operatori e delle associazioni di consumatori, nel novembre 2016 la Banca d'Italia ha modificato le disposizioni sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, emanate in attuazione dell'art. 11 del TUB

e delle deliberazioni del CICR. L'obiettivo principale della riforma è quello di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. A tal fine sono state modificate tra l'altro le norme concernenti le condizioni e i limiti della raccolta effettuata da società cooperative con basi sociali ampie attraverso il prestito sociale; è stata chiarita la portata del divieto di raccolta a vista e sono stati forniti chiarimenti in merito ai limiti entro i quali l'attività di *social lending* può essere svolta senza incorrere nella violazione della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico.

L'anatocismo bancario. — La Banca d'Italia ha collaborato con il MEF alla predisposizione della delibera del CICR di attuazione dell'art. 120 del TUB in materia di modalità e criteri per il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie, approvata lo scorso mese di agosto. La delibera tiene conto delle modifiche apportate dal legislatore alla norma primaria nel 2016, facendo proprie alcune soluzioni tecniche prospettate dalla bozza sottoposta a consultazione pubblica dalla Banca d'Italia nel corso del 2015.

Le misure per il recupero dei crediti. — L'Istituto ha fornito supporto al Governo in occasione dell'adozione del DL 59/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2016), che ha delineato nuovi strumenti negoziali per il recupero dei crediti e ha introdotto disposizioni volte a rafforzare l'efficacia delle misure in materia di procedure esecutive e fallimentari già previste dal DL 83/2015. Alcune di queste previsioni, come il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, sono già applicabili. Per altre, come il pegno mobiliare non possessorio e il registro elettronico delle procedure esecutive e fallimentari, sono in corso i lavori di attuazione; la Banca d'Italia sta collaborando con il Ministero della giustizia alla creazione del registro. È stata di recente avviata la sperimentazione del portale delle vendite pubbliche.

Le segnalazioni di vigilanza. — Per rendere più tempestivi gli aggiornamenti della normativa segnaletica e ridurre i costi per gli intermediari, la Banca d'Italia ha annunciato, con comunicazione dello scorso mese di giugno, la progressiva adozione, tra il 2016 e il 2018, del modello di rappresentazione e del formato di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza da parte delle banche e delle SIM previsti dai regolamenti comunitari.

L'adeguamento alle norme europee

La disciplina del credito immobiliare. — Il D.lgs. 72/2016, che ha recepito la direttiva UE/2014/17 in materia di credito immobiliare ai consumatori (Mortgage Credit Directive, MCD), ha attribuito alla Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni attuative della normativa primaria. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, l'Istituto ha modificato, previa consultazione e analisi di impatto, le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, introducendo regole specifiche su pubblicità, informazioni personalizzate e assistenza precontrattuale al consumatore. A favore di quest'ultimo sono inoltre stati previsti un "periodo di

riflessione” prima della conclusione del contratto e il diritto di convertire in qualsiasi momento nella propria valuta nazionale un finanziamento denominato in valuta estera. Le norme disciplinano anche i comportamenti da tenere nei rapporti con i consumatori in difficoltà nel rimborso del credito.

Sono state inoltre modificate le disposizioni di vigilanza per le banche (circolare 285/2013) e quelle per gli intermediari finanziari (circolare 288/2015) per dare attuazione alle regole della MCD sulla valutazione dei beni immobili e sulla verifica del merito creditizio del consumatore. Le nuove disposizioni sulla valutazione dei beni immobili sono volte a garantire una corretta determinazione del valore degli immobili al fine di una prudente gestione dei rischi aziendali e della tutela dei clienti. Per quanto concerne invece la verifica del merito di credito, sono stati recepiti gli orientamenti dell'EBA che forniscono elementi utili ai finanziatori per la verifica della capacità dei consumatori di adempiere i propri obblighi contrattuali.

Il settore del risparmio gestito. – La Banca d'Italia ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva UE/2014/91 (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities, UCITS5), recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 71/2016, in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche e prassi di remunerazione. In dettaglio nel gennaio 2017 sono entrate in vigore le modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 che recepiscono la nuova disciplina europea sul depositario di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed estendono alcune norme ai depositari di fondi di investimento alternativi (FIA). Con riguardo al recepimento delle regole sulle remunerazioni, nell'aprile del 2017 sono state apportate modifiche al regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, per estendere ai gestori di OICVM la disciplina già introdotta nel 2015 per i gestori di FIA, definendo così un quadro normativo organico per l'intero comparto del risparmio gestito, secondo criteri di proporzionalità.

In occasione del recepimento della UCITS5, sono state inoltre modificate le norme del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 concernenti il calcolo del valore della quota del fondo da parte di soggetti diversi dalla società di gestione del risparmio (SGR). Il medesimo regolamento è stato inoltre modificato per disciplinare, in attuazione delle modifiche al TUF (art. 46-ter), le condizioni alle quali i FIA UE possono concedere finanziamenti in Italia e la procedura che i gestori di tali fondi devono seguire.

L'adeguamento ai principi contabili internazionali. – In relazione all'entrata in vigore nel 2018 del nuovo principio contabile International Financial Reporting Standard “strumenti finanziari” (IFRS 9), omologato dalla UE nel 2016 (regolamento UE/2016/2067), la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di bilancio delle banche e degli intermediari finanziari. Le modifiche principali riguarderanno le regole di classificazione, svalutazione e copertura degli strumenti finanziari; i bilanci dovranno anche contenere le informazioni richieste dai principi contabili internazionali sui contratti con i clienti, sugli strumenti finanziari e sulla presentazione del bilancio stesso. L'emanazione delle disposizioni aggiornate è prevista per la seconda metà del 2017.

Le novità in materia di conti di pagamento. — Con riguardo all'attività di supporto alla produzione normativa primaria, la Banca d'Italia ha fornito consulenza al MEF per la predisposizione della bozza di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE/2014/92 (Payment Accounts Directive). La direttiva prevede un quadro regolamentare uniforme nell'Unione europea in materia di portabilità dei conti e accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, nonché l'introduzione di una documentazione di trasparenza standardizzata; il decreto legislativo di recepimento è stato pubblicato a marzo del 2017.

La risistemazione organica delle competenze di vigilanza. — La Banca d'Italia ha prestato collaborazione al Governo per l'adozione del D.lgs. 223/2016 volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento istitutivo dell'SSM. Sebbene quest'ultimo sia direttamente applicabile negli Stati membri, per ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo è stata operata una complessiva revisione del TUB, ridisegnando le competenze della Banca d'Italia in coerenza con la ripartizione dei compiti tra BCE e autorità di vigilanza nazionali.

Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. — La Banca d'Italia ha prestato al MEF la propria consulenza tecnica nella definizione dello schema di decreto legislativo per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE/2015/849). Lo schema di decreto, approvato in prima lettura dal Governo nel febbraio del 2017, modifica il sistema di prevenzione antiriciclaggio, con particolare riferimento alla disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati, nonché ai controlli sui prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in Italia attraverso reti di agenti o soggetti convenzionati. Lo schema allinea inoltre in larga misura la disciplina delle sanzioni amministrative antiriciclaggio applicabili agli intermediari bancari e finanziari alle norme sulle sanzioni inserite nel TUB con il recepimento della CRD4.

L'analisi dei rischi e gli stress test

L'analisi dei rischi. — L'annuale rilevazione dei rischi delle banche dell'area dell'euro, propedeutica alla pianificazione delle attività di vigilanza, ha portato a concentrare l'analisi sulla redditività e sui modelli di business delle banche, sul rischio di credito, con particolare riguardo all'ammontare dei prestiti deteriorati (*non performing loans*, NPL), sull'adeguatezza degli assetti di governo societario e della dotazione patrimoniale degli intermediari.

Gli stress test. — La Banca d'Italia ha partecipato alla preparazione e all'esecuzione sia degli stress test coordinati dall'EBA su un campione di grandi banche sia di quelli, svolti nell'ambito dell'SSM, sulle banche significative non facenti parte del campione dell'EBA. I risultati dell'esercizio coordinato da quest'ultima autorità sono stati pubblicati nella seconda metà di luglio, in tempo utile per la conduzione dello SREP.

Nell'anno sono state condotte simulazioni anche sulle banche non significative per verificarne la tenuta economico-patrimoniale e cogliere possibili elementi di fragilità prospettica. Per il rischio di credito la simulazione ha coinvolto le banche diverse dalle BCC con attivi superiori a 1,5 miliardi. Per le BCC esercizi analoghi sono stati svolti in vista del passaggio all'assetto di gruppo previsto dalla riforma del settore (cfr. il riquadro: *La riforma*